

REGOLAMENTO PASSAGGI FRA SCUOLE

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento degli esami integrativi e di idoneità che offrono alle studentesse ed agli studenti che provengono da altro percorso di scuola secondaria di secondo grado, l'opportunità di modificare il proseguo degli studi. Prende in considerazione inoltre, i passaggi dal sistema dell'istruzione e formazione professionale al sistema scolastico.

PASSAGGI TRA INDIRIZZI NEL CASO DI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO E SECONDO ANNO DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE

Gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico l'iscrizione alla classi prime dei nostri percorsi, senza dover svolgere esami integrativi che dovranno essere sostenuti per richieste successive a tale termine, fatto salvo quanto previsto al punto successivo.

Gli studenti ammessi alla classe seconda in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono, entro il 31 gennaio, di essere iscritti alla seconde classi dei nostri indirizzi, non sostengono esami integrativi.

L'iscrizione avviene attraverso colloquio diretto ad individuare eventuali carenze formative in particolare relativamente alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico.

Pertanto per gli alunni idonei al II anno di corso di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che desiderano essere ammessi al II anno di un corso di studi del Di Vincenti si prevede: - **per il passaggio richiesto prima dell'inizio dell'anno scolastico**, la presentazione di apposita istanza allegando il nulla osta della scuola di provenienza e la pagella della classe I; - **per il passaggio richiesto durante l'anno scolastico**, la presentazione di apposita istanza allegando il nulla osta della scuola di provenienza, la pagella della classe I e un documento della scuola di provenienza attestante il voto conseguito nelle varie materie studiate nei primi mesi della classe II. Il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, effettuerà un colloquio e, in caso di richiesta prima dell'inizio dell'anno scolastico, comunicherà le materie e i programmi su cui prepararsi. In entrambi i casi, i docenti delle discipline non studiate nella scuola di provenienza, a inizio anno o al momento dell'inserimento di questi alunni, forniranno le opportune indicazioni per fare acquisire gli obiettivi minimi della classe prima.

ESAMI INTEGRATIVI NEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE

Gli alunni provenienti da altri istituti presentano richiesta di sostenere esami integrativi allegando il nulla osta ed il piano di studi della scuola di provenienza, alla segreteria dell'Istituto, entro il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento. Nel caso in cui il candidato abbia avuto il giudizio di sospensione in una o più discipline, la richiesta verrà accettata con riserva.

È possibile derogare da tale data per motivi particolari, debitamente motivati (es. imprevisto trasferimento della famiglia da altra città, figli di genitori che svolgono attività itinerante)

Il numero delle domande accolte dipende dalla disponibilità dei posti nelle classi di riferimento. Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.

Il Dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo, pubblicandolo sul sito Web dell'istituto.

La commissione, nominata e presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata da docenti della classe cui il candidato aspira, in numero comunque non inferiore a tre, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami.

Possono sostenere esami integrativi:

- gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, di scuola secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

- gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente dei percorsi o indirizzi dell'Istituto;

Non è prevista l'ammissione agli esami integrativi nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti in considerazione della peculiarità degli stessi percorsi.

I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di disciplina non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.

ESAMI DI IDONEITÀ NEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE

Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni. I candidati presentano richiesta di sostenere esami alla segreteria dell'Istituto entro il 30 giugno. Il numero delle domande accolte dipende dalla disponibilità dei posti nelle classi di riferimento.

Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo pubblicandolo sul sito Web dell'Istituto

Possono sostenere gli esami di idoneità:

- i candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;

- i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.

L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all'estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.

Non è prevista l'ammissione agli esami di idoneità nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione delle loro peculiarità.

La commissione, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato

deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti.

All'inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricula ordinamentali è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.

I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo. Il candidato sosterrà prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche ed orali. Il candidato sostiene prove relative ad accertare la sua preparazione in ciascun anno di corso.

La valutazione delle prove è distinta per ciascun anno. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.

ESAMI DI QUALIFICA DEI CANDIDATI ESTERNI

L'Istituto accreditato per l'IeFP, rilascia al 3^o anno la qualifica di Operatore agricolo per quanto riguarda l'indirizzo "Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane" e la qualifica di Operatore della Ristorazione per quanto riguarda l'indirizzo "Enogastronomia e Ospitalità alberghiera". Possono partecipare agli esami per il conseguimento della qualifica i soggetti, di norma maggiori di 18 anni e comunque che abbiano assolto all'obbligo di istruzione, che abbiano presentato domanda di sostenere esame di idoneità o integrativo. La domanda deve essere presentata all'Istituzione scolastica entro il 30 GIUGNO. (LA DATA LA STABILISCE L'ISTITUZIONE SCOLASTICA)

I candidati all'esame di qualifica devono essere in possesso dei seguenti requisiti: -Diploma di licenza media;

-documentino adeguatamente di aver espletato in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla Qualifica di formazione professionale per cui si candidano o di aver frequentato per la stessa durata un corso attinente alla qualifica di formazione professionale richiesta autorizzato dalla Regione Sicilia.

L'attività lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di IeFP, tenuto conto anche degli obiettivi specifici di apprendimento delle specifiche discipline interessate. L'attività lavorativa coerente con la qualifica deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione redatta dal datore di lavoro. Se l'attività è svolta presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta ai sensi del DPR 445/2000.

- Abbiamo compiuto il 18 anno di età entro il giorno precedente la data di effettuazione della prova denominata Caso pratico-professionale e siamo in possesso del Diploma di licenza

media conseguito da almeno un anno, fermo restando il requisito delle esperienze lavorative o di formazione professionale in corsi autorizzati dalla Regione Sicilia;

-Abbiano compiuto o compiano nell'anno solare il ventitreesimo anno di età; in questo caso sono dispensati dall'obbligo di intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo inferiore fermo restando il requisito delle esperienze lavorative o di formazione professionale.

In deroga ai punti precedenti sono altresì ammessi agli esami di qualifica in qualità di esterni, coloro che abbiano frequentato con esito negativo un corso di qualifica professionale almeno per un numero di anni pari al corso per cui si candidano a sostenere esami o abbiano frequentato un corso di istruzione del medesimo settore presso un Istituto professionale di Stato e abbiano certificati i crediti formativi aggiuntivi che allineino le competenze del percorso ordinamentale seguito a quelle della qualifica richiesta.

I candidati esterni devono essere inseriti in una sessione di esami già programmata per i candidati interni.

I candidati esterni, non possono superare il 50% dei candidati interni e comunque il numero massimo di 35 allievi per classe.

La responsabilità del riconoscimento e validazione dell'attività di lavoro e dei crediti formativi, è rimessa ad un'apposita commissione costituita nell'Istituzione scolastica presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, che deve pronunciarsi almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove. Tale Commissione provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la positiva valutazione dei programmi è condizione indispensabile per l'ammissione all'esame di qualifica.

CALCOLO DEL NUMERO DI ORE DI ATTIVITA' PRATICA NELL' INDIRIZZO AGRARIO:

ANNO	ORE PER ANNO	
1	264	
II	264	
III	363	
TOTALE		891

CALCOLO DEL NUMERO DI ORE DI ATTIVITA' PRATICA NELL' INDIRIZZO ALBERGHIERO:

ANNO	ORE PER ANNO	
1	528	
II	528	
III	297	
TOTALE		1353

PASSAGGI DAL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE AL SISTEMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Le procedure per consentire i passaggi tra i 2 sistemi si possono attivare :

-per i primi 3 anni dei percorsi di IeFP e di IP, nel corso o al termine di ciascun anno; -al termine del 4 anno, per i passaggi dai percorsi di IeFP a quelli di IP

La domanda di passaggio in corso d'anno deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno formativo/scolastico cui è iscritto l'alunno; la domanda di passaggio a fine anno deve essere presentata entro il 30 giugno.

Nel caso la domanda di passaggio sia presentata nel corso del terzo anno, il termine di scadenza è comunque fissato al 30 novembre. In ogni caso, i passaggi dovranno avvenire non oltre i primi 4 mesi dall'avvio delle attività formative. Il numero delle domande accolte dipende dalla disponibilità dei posti nelle classi di riferimento.

Il Dirigente nomina una Commissione che sovrintende all'intera procedura di passaggio, costituita da 2 formatori esperti in processi formativi e valutativi e un responsabile di commissione. La Commissione determina l'annualità di inserimento nel percorso richiesto sulla base:

-della comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui la studentessa e lo studente chiede di accedere e dei relativi risultati di apprendimento;

-dei crediti riconosciuti;

-delle correlazioni tra indirizzi, qualifiche e diplomi di cui all'art. 3 comma 3 del DL N.61 DEL 2017.

In esito alla valutazione degli apprendimenti, la Commissione determina l'inserimento della studentessa e dello studente nel percorso di destinazione:

-nell'annualità corrispondente nel caso di passaggi in corso d'anno,

-nell'annualità corrispondente a quella conclusa nel percorso di provenienza, con eventuali crediti riconosciuti per specifiche competenze in relazione agli ambiti di equivalenza degli apprendimenti certificati positivamente, ovvero disponendo gli interventi necessari per colmare le eventuali lacune formative;

-nell'annualità successiva a quella conclusa con esito positivo nel percorso di provenienza. Ulteriori documenti che attestano il percorso formativo sono:

Patto Formativo individuale

Certificato dei crediti formativi corrispondenti a competenze accertate e valutate in ingresso Schede con le valutazioni riportate per ciascun percorso/periodo/anno formativo Diploma di istruzione secondaria di primo grado

Foglio notizie alunno, Dossier dello studente o Libretto formativo

Eventuale certificazione medica di disabilità ed il relativo Piano personalizzato

Al fine di favorire il passaggio dal sistema di Istruzione e formazione professionale al sistema di Istruzione degli studenti che intendano proseguire il percorso di studi per il conseguimento del Diploma di Istruzione secondaria superiore quinquennale, le Istituzioni scolastiche certifica le competenze e documenta il percorso formativo, in accordo con quanto previsto dall' 8 del DL N. 61 del 2017 e dell' accordo in conferenza Stato Regio n. 100 del 2018

